

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

85.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO RUFFOLO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GUSTAVO MINERVINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e sospensione):		DARDINI SERGIO	3
Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici (<i>Approvato dal Senato</i>) (3591)	3	RAVASIO RENATO, Relatore	5
RUFFOLO GIORGIO, Presidente	3, 7	VISENTINI BRUNO, Ministro delle finanze	5
BELLOCCHIO ANTONIO	7	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
CONTU FELICE	5	Incrementi degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza (<i>Approvato dal Senato</i>) (3746)	7
		MINERVINI GUSTAVO, Presidente	7, 8, 13
		BELLOCCHIO ANTONIO	7, 8, 12, 13

IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1986

PAG.	PAG.		
CONTU FELICE, <i>Relatore</i>	8	DARDINI SERGIO	13, 18
PIRO FRANCO	13	PATRIA RENZO	18
ROSSI DI MONTELERA LUIGI	13	ROSSI DI MONTELERA LUIGI	18
SUSI DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	8, 12	USELLINI MARIO	17
VISENTINI BRUNO, <i>Ministro delle finanze</i>	8, 13	VISCO VINCENZO	18
		VISENTINI BRUNO, <i>Ministro delle finanze</i>	15 16, 17
Disegno di legge (Ripresa della discussione e approvazione):		Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici (<i>Approvato dal Senato</i>) (3591)	13	Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (3400)	18
MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i>	13, 14 16, 17, 18	MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i>	18, 20
BELLOCCHIO ANTONIO	15, 16, 17	DARDINI SERGIO	19
		PIRO FRANCO	19
		Votazione segreta:	
		MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i>	20

La seduta comincia alle 10.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, in favore di enti o di istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici (Approvato dal Senato) (3591).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici », già approvato dal Senato nella seduta del 13 marzo 1986.

Come i colleghi ricordano, nella seduta dell'11 giugno l'onorevole Ravasio ha svolto la relazione sul provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SERGIO DARDINI. Il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, riguarda la disciplina delle concessioni e delle locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle USL, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici. Si tratta di associazioni ed enti pubblici aventi finalità strettamente culturali o, come è detto nella relazione al Senato, di soggetti che han-

no natura pubblica e svolgono funzioni socialmente rilevanti. Sono circa 700 queste istituzioni, per le quali si sono finora avute notevoli difficoltà per il reperimento e la manutenzione dei locali e soprattutto si sono evidenziate incertezze nell'applicazione delle norme vigenti.

Il disegno di legge indica le condizioni alle quali devono essere subordinate le locazioni e le concessioni a queste istituzioni od enti degli immobili dello Stato per le finalità culturali che prima ho ricordato.

Desidero sottolineare i motivi di fondo che mi spingono a dare un giudizio positivo sul provvedimento e, al tempo stesso, ad avanzare alcune osservazioni e suggerimenti.

Il disegno di legge tende a mettere le associazioni, gli enti e le istituzioni richiamate nelle condizioni più favorevoli per svolgere le proprie attività culturali o le proprie funzioni socialmente rilevanti, obbligando in qualche modo gli enti locali e territoriali a misurarsi con una utilizzazione di questi immobili che sia la più aderente alle esigenze locali, specie sul terreno delle iniziative culturali di lungo respiro.

In secondo luogo, il provvedimento può favorire la conservazione di immobili di valore artistico e storico, altrimenti destinati ad un degrado più o meno rapido. Dovrebbe essere chiaro, infatti, che non si può pensare alla salvaguardia del patrimonio storico-artistico delle nostre città facendo gravare le spese unicamente sul bilancio pubblico, in particolare degli enti locali. In questo senso, con la previsione della manutenzione straordinaria, accollata in parte ai locatari o concessionari, si favorisce un programma di conservazione e recupero di questo patrimonio.

Infine, il disegno di legge può rispondere ad alcune importanti esigenze sia degli enti ecclesiastici, della chiesa cattolica e di altre professioni religiose sia, in particolare, delle unità sanitarie locali che si trovano ad utilizzare quegli immobili.

Ricordo che nel corso della discussione al Senato la Commissione affari costituzionali ha avanzato due osservazioni, che dobbiamo valutare. In primo luogo, ha sottolineato che « in via generale » la disciplina in oggetto andrebbe estesa anche agli altri enti pubblici, distinti dallo Stato, e in particolare agli enti pubblici territoriali »; in secondo luogo ha evidenziato « l'opportunità di introdurre criteri che delimitino il potere del ministro di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, primo comma, riguardanti le istituzioni culturali indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 884 e gli enti pubblici che fruiscono di contributi ordinari e perseguono fini di rilevante interesse culturale ».

Importanti sono le norme di salvaguardia per gli immobili facenti parte del demanio artistico, storico o archeologico e l'attenzione data ai criteri di prelazione per le domande di concessione avanzate dai soggetti che curano le raccolte museali, bibliografiche, archivistiche e scientifiche; così come importante è il rapporto fra l'ammontare del canone e l'impegno del richiedente ad eseguire opere di manutenzione straordinaria.

Sono dell'avviso che un ulteriore chiarimento sarebbe utile relativamente al quarto comma dell'articolo 1, in merito, cioè, alla utilizzazione di porzioni dell'immobile per finalità diverse da quelle di cui al primo comma dello stesso articolo. Non ci riferiamo al problema del canone, ben definito, ma alla entità e alla qualità della porzione diversamente utilizzata. Se, infatti, tale quota fosse rilevante, si eviterebbe con qualche « furberia », cioè mantenendo una quota minima di utilizzazione a fini culturali, quanto stabilito dal sesto comma, ossia la decadenza della concessione.

Nessuna osservazione di rilievo deve essere fatta agli articoli 2, 3 e 4 che riguardano, in particolare, i rapporti tra lo Stato e le aziende autonome statali prive di personalità giuridica; il rapporto con gli enti pubblici territoriali — comprendendo anche gli enti locali e i comuni —, le unità sanitarie locali, gli enti ecclesiastici di cui alle intese previste dall'articolo 8 della Costituzione; la utilizzazione gratuita di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Dobbiamo rilevare, però, che il relatore non ha fatto alcun cenno ad un problema che pure era stato oggetto di attenzione da parte del Governo durante la discussione al Senato. Mi riferisco al problema degli aeroclubs, su cui tutti noi abbiamo ricevuto — credo — una lettera del Ministero dei trasporti. Inoltre, va anche considerato quanto accade a circoli come quelli dell'ACLI, dell'ARCI eccetera, i quali occupino sedi di proprietà del demanio dello Stato.

Per quanto riguarda gli aeroclubs vi sono due emendamenti, uno preparato per il Senato dal Ministero dei trasporti ed uno da noi ripresentato in questa sede, anche per avviare un dibattito e per facilitare un chiarimento.

Per quanto riguarda le associazioni culturali ricreative che poc'anzi ho citato, il nostro emendamento riguarda moltissimi casi registrati soprattutto nelle province di Livorno, Lucca e Firenze ed in alcune zone dell'Emilia Romagna, in particolari sedi di circoli e di case del popolo che svolgono di solito un'intensa attività culturale ed esplicano sicuramente rilevanti funzioni sociali.

In sostanza, la legge 13 maggio 1978, n. 208, ha disciolto l'ENAL cui sono subentrate di fatto le associazioni culturali e ricreative popolari, le quali si sono riappropriate di ruoli, tradizioni e sedi che erano stati ad esse tolti durante il fascismo.

La circolare n. 291 del 26 novembre 1965 consentiva di operare verso tali circoli con gli stessi criteri seguiti nei confronti dell'ENAL: per esempio (fatto for-

se più importante), con la riduzione del canone al 10 per cento di quello praticato per analoghi locali nel libero mercato.

La risoluzione 28 maggio 1985, n. 13406, della direzione generale del demanio ha confermato tale riduzione del canone soltanto per le associazioni d'arma, escludendo così i casi che ho citato prima.

Le intendenze di finanza hanno richiesto ai circoli il fitto per intero nonché il recupero dei canoni precedenti a partire addirittura dal 13 maggio 1978 (data di approvazione della legge di scioglimento dei cosiddetti «enti inutili»).

Le conseguenze di tale richiesta sono facilmente immaginabili per decine di case del popolo, circoli ed associazioni culturali e ricreative. Di qui il nostro emendamento, che parte dalla considerazione della funzione sociale e dell'estesa attività culturale svolte dai circoli, dalle associazioni culturali e ricreative e dalle case del popolo, i quali pertanto devono, a nostro parere, essere ricompresi in questa disciplina.

FELICE CONTU. Desidero chiedere al ministro Visentini un chiarimento.

Alla lettera c) del comma 1 del primo articolo è scritto: «ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente alla data di pubblicazione ...». Vorrei sapere se la parola: «costituiti» si riferisce alla costituzione per semplice atto notarile, senza alcun riconoscimento giuridico da parte della Presidenza della Repubblica o delle regioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RENATO RAVASIO, *Relatore*. Mi limiterò ad esprimere alcune considerazioni sulle osservazioni esposte dall'onorevole Dardini, in particolare per quanto concerne l'estensione delle agevolazioni agli aeroclubs.

Il Ministero dei trasporti aveva preparato un emendamento che, poi, ha rite-

nuto di non presentare al Senato perché — presumo — tale emendamento tendeva ad ampliare oltre misura la possibilità di accedere alle agevolazioni previste dal disegno di legge. D'altro canto, lo spirito del provvedimento si riferisce ad enti ben definiti ed in possesso di requisiti particolari proprio per evitare una corsa alle agevolazioni che finirebbe per porre gli organi dello Stato in gravi difficoltà nelle assegnazioni dei beni immobili disponibili.

La stessa considerazione vale a maggior ragione per quanto riguarda la proposta di estendere le agevolazioni ai circoli ricreativi e assistenziali perché, in tale caso, si finirebbe per dare luogo a discriminazioni tra circoli i quali hanno la fortuna di avere sede presso beni immobili dello Stato e circoli i quali — come accade nella stragrande maggioranza dei casi — altrettanta fortuna non hanno.

D'altronde, si tratta pur sempre di attività che sono sì di interesse sociale, ma non di rilevante interesse culturale.

Dunque, pur comprendendo le motivazioni addotte dall'onorevole Dardini, tuttavia non ritengo possibile recepire tale istanza nell'ambito del provvedimento che stiamo discutendo, proprio perché essa mira ad estendere a dismisura l'ambito dei destinatari potenziali della nuova normativa.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Desidero innanzitutto rispondere all'onorevole Contu ricordando che la formulazione della lettera c) del comma 1 del primo articolo è l'unica possibile ai sensi del codice civile.

Desidero inoltre fare presente che il provvedimento in discussione interessa prevalentemente il mondo della cultura. Infatti, lo stesso onorevole Ravasio — che ringrazio per la sua relazione e per i suoi apprezzamenti — ha ricordato in maniera molto esplicita e molto calorosa un convegno, svoltosi a Roma quasi tre anni or sono tra gli enti culturali, per iniziativa del Ministero dei beni culturali, durante il quale — come ricordo anch'io per avervi presenziato sino alla sua conclu-

sione — furono fatti, da parte di enti culturali di grande importanza, richiami accorati e talora addirittura disperati circa le scarse possibilità di sopravvivenza che quegli enti avrebbero avuto se fossero stati richiesti i canoni di affitto realmente corrispondenti al valore degli immobili presso i quali erano le loro rispettive sedi. Ricordo in modo particolare la situazione davvero difficile di una tra le biblioteche storicamente più importanti di Firenze — cui fui interessato dall'amico senatore Enriques Agnoletti — nonché quella dell'Istituto di studi filosofici di Napoli. Si tratta in entrambi i casi di enti i quali non potrebbero sopravvivere se dovessero pagare i canoni di affitto realmente corrispondenti al valore degli immobili presso i quali hanno sede.

D'altra parte, la direzione generale del demanio e gli organi periferici dell'amministrazione, vale a dire le intendenze, furono costrette a chiedere il canone di affitto a seguito di alcuni richiami della Corte dei conti e al fine di evitare eventuali azioni di responsabilità che quest'ultima avrebbe potuto intraprendere.

La situazione, come risulta di tutta evidenza dai casi che ho ricordato, è in effetti insostenibile.

In genere gli organi di stampa cercano di vedere non dico degli interessi privati in atti d'ufficio, ma intrighi o interessi nel disegno di legge, per cui hanno parlato di problemi incumbenti della Fondazione Cini, che io presiedo, problemi che verrebbero risolti dal provvedimento all'esame della Commissione. Debbo precisare in proposito che la Fondazione Cini non ha alcun problema in quanto nel 1976 è stata rinnovata la concessione, che riproduce quella originaria del 1952, per 27 anni: in definitiva la Fondazione Cini non ha problemi di nessun tipo per lo meno fino al 2004, data nella quale è probabile che abbia un altro presidente, se non altro per ragioni anagrafiche.

Una volta sgomberato il terreno dalle malevolenze della stampa, occorre sottolineare che il provvedimento è di notevole importanza. A questo punto debbo

constatare tristemente che, mentre la Camera lo sta esaminando con notevole sollecitudine, esso è rimasto incomprensibilmente giacente per due anni presso il Senato.

Per tale motivo il problema presenta oggi un qualche carattere di urgenza che mi auguro si risolva nel senso da tutti auspicato. Ciò mi induce a rivolgere ai commissari la preghiera di evitare emendamenti, poiché ciò comporterebbe il ritorno del provvedimento al Senato con il rischio che eventuali situazioni critiche, che possono determinarsi in sede governativa, producano ulteriori rinvii. Considerando i tempi parlamentari, il provvedimento in tale ipotesi potrebbe essere approvato tra un anno o due, mentre abbiamo la possibilità di farlo nella seduta odierna. Mi permetto quindi di consigliare ai colleghi Dardini e Bellocchio di evitare che il provvedimento ritorni al Senato, perché in tale ipotesi i tempi diventerebbero incontrollabili.

Nel merito delle modifiche ipotizzate dall'onorevole Dardini, mi permetto di far presente che il provvedimento riguarda i beni dell'amministrazione finanziaria in ordine ai quali potevo e posso prendere iniziative. Faccio notare che gli aeroporti sui quali insistono gli aeroclubs dipendono dal Ministero dei trasporti oppure dal Ministero della difesa e quindi sono estranei alla competenza specifica dell'amministrazione finanziaria; per cui può sollevare qualche dubbio la volontà di emendare il testo in tal senso. È possibile che alcuni enti possano vantare ragioni per agevolazioni su beni che sono di altre amministrazioni; mi sia consentito di rilevare, però, che non basta che qualcuno scriva una lettera perché poi vengano presentati emendamenti, ma occorre procedere a delle valutazioni di opportunità.

Per quanto riguarda l'emendamento relativo ai CRAL, il problema è stato risolto attraverso una norma inserita in un altro provvedimento in corso d'esame e di cui posso informarmi per le vie brevi onde fornire l'esatta indicazione alla Commissione.

Se la Commissione lo ritiene opportuno, è possibile sospendere la seduta per qualche minuto al fine di permettermi di fornire le indicazioni necessarie.

L'emendamento relativo alle attività assistenziali sembra pleonastico; non mi pare sia opportuno rinviare il provvedimento al Senato solo per tale emendamento. Posso comunque dichiarare che nella definizione complessiva del provvedimento sono compresi anche gli enti assistenziali.

Invito pertanto i presentatori a ritirare gli emendamenti, affinché questo ramo del Parlamento possa portare rapidamente a conclusione l'iter di un provvedimento che è molto atteso nei settori culturali.

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi rendo conto delle obiezioni del ministro e mi auguro che l'interpretazione della norma che egli ha dato sia stata riportata a verbale. Tale interpretazione infatti ci consente di ritirare gli emendamenti 1. 0. 2 e 1. 1.

Per quanto riguarda l'emendamento relativo alle associazioni, n. 1. 0. 1, prima di ritirarlo vorrei conoscere l'esatta individuazione del disegno di legge di cui ha parlato il ministro Visentini.

PRESIDENTE. Propongo di sospendere la discussione del disegno di legge, per consentire al Governo di fornire la richiesta indicazione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 10,25, è ripresa alle 10,40.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

GUSTAVO MINERVINI

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in attesa della risposta che il ministro delle finanze deve dare alla Commissione, pro-

pongo di sospendere la discussione del disegno di legge n. 3591 — salvo riprenderla successivamente — e passare alla discussione del disegno di legge n. 3746.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge: Incrementi degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza (Approvato dal Senato) (3746).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Incrementi degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza » già approvato dal Senato nella seduta del 6 maggio 1986.

Ricordo che, nella seduta dell'11 giugno 1986, l'onorevole Contu ha svolto la relazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei preliminarmente annunciare che questo mio intervento varrà come dichiarazione di voto.

In presenza di un'amministrazione finanziaria non sempre all'altezza nel rispondere con adeguati strumenti al proprio compito istituzionale, non posso non condividere le osservazioni esposte dal relatore.

La guardia di finanza si trova a dover affrontare una situazione che vede una dilatazione estremamente impegnativa delle proprie attività di polizia giudiziaria, dilatazione che riduce notevolmente l'efficacia degli interventi di natura strettamente fiscale. Deve essere chiaro che non è possibile risolvere i problemi dell'efficienza del corpo della guardia di finanza se si ricorre soltanto ad un aumento di organico; si tratta di acquisire una sempre maggiore qualificazione professionale. È necessario, però, notare che, negli ultimi tempi, si è registrata una « sterzata » positiva.

Vorrei ricordare che domani sarà la prima volta che il corpo della guardia di finanza festeggerà l'anniversario di fondazione, priva del proprio comandante generale.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Veramente è la seconda volta.

ANTONIO BELLOCCHIO. Il Governo deve far presto per dare al corpo il comandante generale; ormai la *vacatio* dura da un mese.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FELICE CONTU, *Relatore*. Concordo con l'onorevole Bellocchio sul fatto che vi sia un'esigenza di maggiore qualificazione del personale del corpo della guardia di finanza; in questo senso ho auspicato l'istituzione di scuole anche nel Mezzogiorno d'Italia.

Per le altre questioni, mi rimetto alla relazione introduttiva.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Con l'approvazione del provvedimento oggi in esame, il Parlamento accoglie un impegno che il Governo aveva già assunto in passato per venire incontro alle esigenze del corpo della guardia di finanza nello svolgimento di peculiari funzioni.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Vorrei fare una precisazione in merito ad una considerazione dell'onorevole Bellocchio.

Non respingo responsabilità collegiali, ma a queste si accompagnano, evidentemente, responsabilità individuali. Il comandante generale della guardia di finanza ha cessato di ricoprire l'incarico il 14 maggio 1986; la legge prevede che il ministro della difesa ed il capo di stato maggiore propongano al ministro delle finanze una terna di nominativi sulla base della quale quest'ultimo formula al Pre-

sidente del Consiglio dei ministri la proposta di nomina del comandante.

In data 22 aprile 1986 vi è stata la comunicazione della terna; in data 23 aprile 1986 ho inviato la mia indicazione al Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

1. Gli organici degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti in conformità alla tabella 1 allegata alla presente legge che sostituisce la corrispondente tabella 1 annessa al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

(È approvato).

ART. 2.

1. Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti come segue:

- a) sottufficiali n. 17.631;
- b) militari di truppa n. 34.300.

(È approvato).

ART. 3.

1. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno realizzati in tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1986, secondo le progressioni indicate nelle tabelle 2 e 3 allegate alla presente legge che sostituiscono le tabelle 3 e 4 allegate al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

1. Il Corpo della guardia di finanza è autorizzato ad indire concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di:

a) quaranta sottotenenti, venti in ciascuno degli anni 1986 e 1987, tratti dagli ufficiali di complemento, di età non superiore ad anni trenta, i quali:

1) abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella guardia di finanza;

2) siano riconosciuti meritevoli di parteciparvi per qualità morali e di carattere e per precedenti disciplinari;

3) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel congedo;

b) quattrocento vicebrigadieri, duecento in ciascuno degli anni 1986 e 1987, tratti dagli appuntati in servizio continuativo della guardia di finanza che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, che non siano stati comunque rinviiati dal corso allievi sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e che abbiano riportato nell'ultimo quinquennio di servizio la qualifica di « eccellente » o giudizi equivalenti.

2. I concorsi di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono indetti con decreto del Ministro delle finanze; quelli di cui alla lettera b), con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.

3. I candidati al concorso per sottotenenti sono sottoposti all'accertamento dell'attitudine fisico-psichica al servizio condizionato nella guardia di finanza. Gli aspiranti al concorso per vicebrigadieri che siano riconosciuti non meritevoli di parteciparvi per qualità fisiche, morali, culturali e di carattere possono, in qualsiasi momento, essere esclusi dal concorso con provvedimento del Comandante generale della guardia di finanza.

4. I titoli da valutare per i concorsi di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

b) titolo di studio;

c) eventuali riconoscimenti al valor militare o civile, attestati di pubbliche benemerienze al valore o al merito civile, distintivo di mutilato o ferito in servizio, encomi solenni e semplici per merito di servizio.

5. Gli esami di concorso per il reclutamento dei sottotenenti consistono in una prova orale in materia di legislazione tributaria e servizio del Corpo nei limiti del programma che verrà indicato nel bando di concorso.

6. Per gli aspiranti ammessi al concorso per vicebrigadieri gli esami consistono in una prova scritta costituita da risposte sintetiche ad un questionario articolato in:

a) domande intese ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana;

b) quesiti di cultura generale, giuridica e tecnico-professionale, tratti da programmi indicati nel bando di concorso.

7. La composizione della commissione giudicatrice, i punteggi da attribuire ai titoli ed alle prove d'esame e le modalità di formazione della graduatoria sono stabiliti nel bando di concorso. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro delle finanze per i concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 e con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza per quelli della lettera b) dello stesso comma 1.

8. I posti risultati non coperti in uno dei concorsi indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 potranno essere portati in aumento dei posti messi a concorso nell'anno successivo.

9. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi dei pubblici impieghi non si applicano al limite

massimo di età stabilito per i concorsi di cui alla lettera a) del comma 1.

10. I vincitori dei concorsi saranno, rispettivamente, nominati:

a) sottotenente in servizio permanente effettivo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dal corso di cui all'articolo 2, numeri 1) e 2), della legge 29 maggio 1967, n. 371;

b) i vicebrigadieri in servizio continuativo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono stati nominati sottufficiali, nello stesso anno solare, gli appuntati ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

11. Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinate le modalità per la partecipazione, degli ufficiali e sottufficiali di cui al precedente comma 10, a corsi straordinari di preparazione e aggiornamento.

L'onorevole Serrentino ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, n. 1, lettera b) sostituire le parole: « che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età » con le seguenti: « che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nel corpo ».

4. 1.

Poiché l'onorevole Serrentino non è presente, s'intende vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 4.

(E approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 5.

1. L'articolo 2 della legge 29 ottobre 1965, n. 1218, concernente l'istituzione di una Scuola di polizia tributaria, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — La Scuola di polizia tributaria è equiparata al comando di zona e dipende dal Comando generale della guardia di finanza.

Il periodo trascorso al comando della Scuola di polizia tributaria è valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore.

Nei confronti del personale in servizio presso il comando della Scuola di polizia tributaria le funzioni di comandante di corpo sono attribuite al vice comandante dell'istituto ».

(E approvato).

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.000 milioni per il 1986, in lire 15.400 milioni per il 1987 ed in lire 22.815 milioni per il 1988 — ivi comprese le spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, impianti tecnici, motorizzazione e accasermamento, connesse al reclutamento, pari a lire 600 milioni per ciascun anno — si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(E approvato).

Passiamo alle tabelle allegate al disegno di legge n. 3746 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1986

TABELLA 1.

**ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
DELLA GUARDIA DI FINANZA**

Grado	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Generale di divisione	—	—	5	—	—
Generale di brigata	Scelta	Un anno di comando di zona o dell'Accademia delle scuole o della Scuola di polizia tributaria o comando equipollente	18	1 o 2 (b)	Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	Scelta	Un anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della scuola sottufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente	62	4 o 5 (c)	Un quinto dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	Scelta	Due anni di comando di gruppo territoriale, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, o due anni di comando equipollente, qualora si siano compiuti 2 anni di comando di compagnia territoriale nel grado di capitano o tenente (e)	322	12 (d)	Un dodicesimo dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	Anzianità	—	167	—	—
Capitano	Scelta	Due anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente	545	41	Un diciottesimo dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	Due anni di comando o di tenenza o comando equipollente, compiuto nel grado di tenente	550	—	—
Sottotenente	Anzianità	Superare il corso di applicazione (f)		—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Dal 1986 ciclo di cinque anni: due promozioni nel primo anno ed una promozione nel secondo, terzo, quarto e quinto anno.

(c) Dal 1986 ciclo di tre anni: cinque promozioni nel primo e nel secondo anno e quattro promozioni nel terzo anno.

(d) Per il 1987 ed il 1988 le promozioni al grado di colonnello verranno conferite nel numero di 13.

(e) I periodi — inferiori ai due anni — trascorsi al comando di compagnia territoriale comportano una corrispondente riduzione del periodo di comando territoriale richiesto per l'avanzamento al grado di colonnello.

(f) Solo per i provenienti dall'accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1986

TABELLA 2.

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grado	Organici al 1° gennaio		
	1986	1987	1988
Colonnello	60	61	62
Tenente colonnello	318	320	322
Maggiore	165	166	167
Capitano	533	539	545
Tenente e sottotenente	542	546	550

Per il raggiungimento dei volumi organici stabiliti nella presente tabella nei gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, saranno osservate le seguenti disposizioni:

a) a colonnello: una promozione per aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1987 e 1988 in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Per effettuare la promozione prevista per il 1° gennaio 1987, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia stato già formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli relativo a detto anno 1987, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di colonnello nel quale sarà iscritto, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il primo tenente colonnello già compreso nella graduatoria di merito formata per il 1987 e non iscritto nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso le promozioni a colonnello da conferire nel 1987 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario;

b) a maggiore: una promozione ad aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1986, 1987 e 1988 in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Per effettuare la promozione prevista per il 1° gennaio 1986 qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei capitani relativo a detto anno 1986, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore nel quale sarà iscritto, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il primo capitano già compreso nella graduatoria di merito formata per il 1986 e non iscritto nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso, le promozioni a maggiore sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento.

(È approvata).

TABELLA 3.

Categoria	Organici al 1° gennaio		
	1986	1987	1988
Sottufficiali	17.364	17.497	17.631
Militari di truppa	33.900	34.100	34.300

(È approvata).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Bellocchio e Dardini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3746 avente per oggetto « Incremento degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del corpo della guardia di finanza »,

in considerazione dell'alto numero dei partecipanti ai concorsi di reclutamento per militari di truppa ed anche al fine di evitare lungaggini burocratiche che presuppongano il ripetersi di bandi con selezioni anche a livello provinciale,

impegna il Governo

a considerare vincitori dei concorsi per il reclutamento dei militari di truppa, e sino al 50 per cento dei posti disponibili in organico, tutti coloro che risulteranno idonei ma fuori graduatoria.

0/3746/1/6

ANTONIO BELLOCCHIO. L'ordine del giorno che ho presentato insieme al collega Dardini si illustra in pratica da sé. Esso sostanzialmente tende ad evitare ripetizioni di concorsi per quanto riguarda esclusivamente i finanziari semplici, con la possibilità di considerare vincitori ed assumere fino al 50 per cento dei posti disponibili in organico, tutti coloro che risulteranno idonei, ma fuori graduatoria.

DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo condivide le

motivazioni alla base dell'ordine del giorno presentato. Anche il Governo ritiene che uno snellimento si imponga, considerata la partecipazione sempre più numerosa di giovani a questi concorsi, giovani dichiarati idonei e che dovrebbero aspettare a lungo prima di poter partecipare a un nuovo concorso. Dichiaro pertanto di accogliere l'ordine del giorno.

ANTONIO BELLOCCHIO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. A nome del gruppo democratico cristiano, esprimo la mia piena soddisfazione per essere riusciti a condurre in porto questo provvedimento di grande rilevanza. Il ruolo che riveste la guardia di finanza è da tutti riconosciuto come essenziale; nel complessivo discorso della lotta all'evasione e di recupero del gettito fiscale, noi attribuiamo una grande rilevanza alla funzione di accertamento che deve essere svolta in modo analitico e puntuale dal Corpo in questione. Ritenendo il provvedimento in esame conforme agli obiettivi che sono stati posti, preannuncio il voto favorevole del mio gruppo.

FRANCO PIRO. Anche il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento. Colgo l'occasione per reiterare una richiesta avanzata tempo addietro: di prevedere un incontro tra la nostra Commissione e la Guardia di finanza in merito alle caratteristiche e alla dinamica della lotta all'evasione.

In ordine a questo tema, infatti, la Guardia di finanza ha sollevato dei problemi in alcuni suoi rapporti molti significativi in quanto ricchi dei risultati che sono stati acquisiti. Posso dire che questo Corpo rappresenta uno dei pochi strumenti che funziona realmente, ma vi sono necessità di potenziamento che vanno al di là del provvedimento in discussione.

Sollecito pertanto una riunione formale o informale con coloro che, preposti a questo specifico servizio, hanno acquisito una notevolissima capacità nella lotta all'evasione.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. In merito alla richiesta dell'onorevole Piro di un incontro della Commissione con la Guardia di finanza, mi dichiaro disponibile. Raccomando ai commissari di porre particolare attenzione al problema dell'esatta quantificazione delle forze della Guardia di finanza le quali vengono « distolte » dallo svolgimento delle loro funzioni istituzionali di polizia tributaria per funzioni generiche di polizia giudiziaria.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 3591.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 3591. Invito il ministro a fornire i chiarimenti richiesti.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Desidero precisare, in merito al problema che mi è stato posto, che esso è affrontato nell'articolo 4, secondo comma, del disegno di legge n. 3483, sia pure limitatamente ai circoli ricreativi delle amministrazioni finanziarie per i quali è prevista la riduzione dei canoni fino ad un decimo.

SERGIO DARDINI. La questione che abbiamo sollevato investe un notevole numero di associazioni e di circoli ricreativi in tutto il paese.

Pertanto, ci è alquanto difficile rinunciare al nostro emendamento in presenza di un provvedimento che risolve il problema per i soli dipendenti dei ministeri e non lo risolve per quei circoli ricreativi che sono subentrati alla gestione ENAL.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

1. L'Amministrazione finanziaria può dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi: a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale; c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attività sulla base di un programma almeno triennale. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie.

2. Le concessioni e le locazioni di cui al comma precedente devono prevedere la assunzione, da parte del concessionario o locatario, degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo, per quest'ultima, che lo Stato ritenga necessario provvedervi direttamente, nonché degli oneri, delle contribuzioni e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile oggetto della concessione faccia parte del demanio arti-

stico, storico o archeologico, le opere di ordinaria o straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.

3. Con decreto del Ministro delle finanze è nominata una commissione composta da due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui uno appartenente alla direzione generale del demanio che la presiede, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali. La commissione esamina le richieste di concessione o locazione tenendo in particolare conto quelle presentate da soggetti che curano le raccolte museali, bibliografiche, archivistiche e scientifiche. Qualora proponga l'accoglimento di tali richieste in considerazione della rilevanza dell'attività concretamente svolta, la commissione indica l'ammontare del canone, entro i limiti di cui al comma 1, avuto anche riguardo alla entità delle opere di manutenzione straordinaria che il richiedente si impegna ad eseguire.

4. Nel caso di richiesta di utilizzazione di una porzione dell'immobile per finalità diverse da quelle di cui al comma 1, deve essere corrisposto, per l'utilizzo di tale porzione, un distinto canone determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio.

5. La concessione è revocata e la locazione è risolta per sopravvenuta necessità di utilizzazione dei beni per usi governativi.

6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di subconcessione o sublocazione ovvero dal mancato pagamento del canone.

7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle concessioni a favore di ordini religiosi, di immobili statali che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico, anche ai fini della loro custodia, costituenti abbazie,

certose e monasteri, per l'esercizio esclusivo di attività religiosa, di assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di regole monastiche.

Gli onorevoli Bellocchio e Dardini hanno presentato il seguente emendamento:

Al ventiduesimo rigo, dopo la parola: « culturale », aggiungere la parola: « , assistenziale ».

1. 1.

Gli onorevoli Dardini, Bellocchio, Triva, Antoni, Bruzzani ed Umidi Sala hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 1-bis.

« Le disposizioni di cui al comma 1. del precedente articolo riguardanti l'ammontare del canone annuo ricognitorio, si applicano anche alle concessioni assentite dal Ministero dei trasporti, direzione generale dell'aviazione civile, ai sensi degli articoli 694 e 695 del codice della navigazione, in favore degli aeroclubs locali che perseguono fini di pubblico interesse, delle compagnie operanti voli regionali ed interregionali a norma dell'articolo 2, lettera d), del decreto del ministro dei trasporti 18 giugno 1981 e delle ditte di lavoro aereo che svolgono, per conto delle regioni, servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Le concessioni di alloggi di servizio al personale appartenente al ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto del Ministero dei trasporti, direzione generale dell'aviazione civile, preposto alle direzioni delle circoscrizioni di aeroporto, sono effettuate a titolo gratuito, anche per quanto attiene alle situazioni pregresse.

Il predetto personale ha l'obbligo di fissare la propria residenza nell'aeroporto sede della circoscrizione ».

1. 0. 1.

ART. 1-ter.

« Le disposizioni di cui al comma 1. del precedente articolo 1, riguardanti l'ammontare del canone annuo ricognitorio, si applicano anche alle locazioni ed alle concessioni operanti a favore delle associazioni, enti ed istituzioni che svolgono attività culturale e/o di particolare interesse sociale e che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 208 del 13 maggio 1978, subentrarono di fatto nella gestione dei circoli ricreativi assistenza lavoratori (CRAL) aderenti al disciolto ENAL.

Tali disposizioni hanno validità a partire dal 13 maggio 1978 ».

(1. 0. 2.)

ANTONIO BELLOCCHIO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 1. 1, nonché l'articolo aggiuntivo 1. 0. 1.

Quanto all'articolo aggiuntivo 1. 0. 2, pregherei il ministro Visentini — proprio alla luce delle considerazioni che egli ha svolto — di accettarlo. In caso di rifiuto da parte del ministro di accettarlo per la preoccupazione che il disegno di legge possa non essere approvato rapidamente — quantunque il Senato, a sua volta, potrebbe licenziare il provvedimento in una sola seduta — ritireremo l'articolo aggiuntivo.

Pregherei comunque il ministro Visentini di compiere uno sforzo per accedere alle ragioni che hanno spinto i presentatori ad insistere sull'articolo aggiuntivo.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Mi dolgo di non poter aderire alla richiesta così cortese avanzata testé dall'onorevole Bellocchio e tale da vincolarmi ancora di più nel momento in cui si manifesta l'intenzione di ritirare l'articolo aggiuntivo qualora il Governo non lo accetti.

Permane, infatti, il mio timore di rinvii e di chissà che cosa potrebbe succedere nell'eventualità di situazioni critiche (stando almeno a quanto si legge sui gior-

nali) per il Governo e, di conseguenza, per le attività legislative.

D'altra parte, il problema più consistente è quello dei CRAL dei dipendenti dei Ministeri finanziari. Ritengo, tuttavia, che, al di fuori di quelli riguardanti il Ministero delle finanze, non siano molti i casi da risolvere.

Posso comunque assicurare che è mia intenzione risolvere la questione, così da estendere la disposizione anche al di là dei ministeri finanziari.

ANTONIO BELLOCCHIO. Se lei preferisse essere appoggiato da un nostro ordine del giorno, potremmo presentarlo.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Lo preferirei, perché la mia preoccupazione riguarda non il merito del provvedimento bensì la procedura.

ANTONIO BELLOCCHIO. Dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo 1. 0. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo articolo nel testo trasmessoci dal Senato.

(È approvato).

Passiamo ai restanti articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. I rapporti tra lo Stato e le aziende autonome statali prive di personalità giuridica, in materia di utilizzazione di beni immobili, sono reciprocamente regolati a norma del secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione o la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, nonché

di enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base delle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione. Alle concessioni e alle locazioni si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo precedente per quanto riguarda la durata e l'ammontare del canone annuo ricognitorio, nonché le disposizioni dei commi 2, 4, 5 e 6 dello stesso articolo.

(È approvato).

ART. 3.

1. Alle concessioni assentite e alle locazioni stipulate a norma degli articoli precedenti si applicano, salvo quanto previsto nella presente legge, le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché quelle del decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, di approvazione delle istruzioni generali sui servizi del Provvedimento generale dello Stato.

2. Restano ferme le disposizioni di legge che prevedono, in favore dei soggetti di cui agli articoli precedenti, l'utilizzazione gratuita di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato.

(È approvato).

ART. 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 concernenti l'ammontare del canone annuo ricognitorio si applicano alle utilizzazioni da parte dei soggetti indicati nei precedenti articoli 1 e 2, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali alla stessa data non sono stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione, ferme rimanendo acquisite all'erario le somme già corrisposte a

titolo di indennità di occupazione per importi superiori a quello determinato con i criteri previsti dalla presente legge.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Bellocchio e Dardini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3591 in considerazione del riconoscimento delle attività di rilevante interesse culturale, artistico, storico ed assistenziale svolte dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 3591

impegna il Governo

per quanto concerne gli immobili demaniali o patrimoniali dello Stato non suscettibili, anche temporaneamente, di utilizzazione per usi governativi, a vendere, alla scadenza delle concessioni, tali immobili a favore degli enti concessionari ed a condizioni che tengano conto delle finalità degli enti medesimi ».

0/3591/1/6

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Dichiaro di accogliere questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione del loro ordine del giorno.

ANTONIO BELLOCCHIO. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Dardini, Bellocchio, Triva, Bruzzani ed Umidi Sala hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3591,

impegna il Governo

affinché disposizioni agevolative riguardanti l'ammontare del canone annuo, si

applichino anche alle locazioni e alle concessioni operanti a favore delle associazioni, che a seguito della entrata in vigore della legge n. 208 del 13 maggio 1978 subentrarono di fatto nella gestione dei circoli ricreativi assistenza lavoratori (CRAL) aderenti al disciolto ENAL ».

0/3591/2/6

MARIO USELLINI. Quali sono le finalità di questo ordine del giorno?

PRESIDENTE. Il problema è quello della riduzione del canone anche per quanto riguarda le associazioni subentrate ai CRAL. Il disegno di legge n. 3483 all'articolo 4 prende in considerazione la situazione dei CRAL delle amministrazioni finanziarie e il ministro ha accennato al suo proposito di presentare in sede di discussione di quel provvedimento un emendamento tendente ad estendere la normativa a tutte le associazioni subentrate. Anche al fine di costituire un supporto all'emendamento annunciato dall'onorevole ministro, gli onorevoli Dardini e Bellocchio hanno trasformato il loro emendamento 1. 0. 2 in ordine del giorno.

MARIO USELLINI. L'emendamento si riferiva agli enti e alle istituzioni che svolgono attività culturale e di particolare interesse sociale. Ci sono alcune associazioni che sono subentrate nella gestione dei circoli e che svolgono una doppia attività culturale e sociale. Vorrei capire meglio a cosa ci si riferisce quando si parla di attività di interesse sociale.

PRESIDENTE. Faccio presente che non siamo più di fronte a un emendamento, bensì ad un ordine del giorno.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Io credo che un aggancio possa sussistere non con il primo comma dell'articolo 1 che è stato approvato poco fa, bensì con il secondo comma dell'articolo 4 del disegno di legge n. 3483, il quale prevede la riduzione dei canoni fino a un decimo. Ciò è stato precisato e in tal senso accolgo l'ordine del giorno.

Il secondo punto è che non si tratta genericamente di enti e istituzioni che svolgono un'attività culturale o ricreativa. L'accoglimento dell'ordine del giorno significa che al secondo comma dell'articolo 4 ci si impegna a specificare che saranno date le stesse agevolazioni ai CRAL localizzati presso tutti i beni demaniali, oltre che nei Ministeri finanziari. Credo che si tratti di casi molto limitati.

In ogni modo, con le precisazioni che ho esposto, cioè che vi può essere una riduzione a un decimo del canone e non l'introduzione di un canone ricognitorio e che è opportuno togliere il riferimento alle attività culturali per dire chiaramente che si tratta dei CRAL, chiarendo così il dubbio dell'onorevole Usellini, accolgo l'ordine del giorno.

SERGIO DARDINI. Il ministro ha ragione quando afferma che si tratta di casi molto limitati dal punto di vista numerico, ma si tratta di istituzioni diffuse sul territorio, almeno in Toscana.

Devo però precisare che non si tratta più dei CRAL (disciolti in quanto aderenti all'ENAL) ma degli organismi che sono ad essi subentrati.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Il gruppo democratico cristiano esprime delle perplessità per la fretta con cui si sta esaminando l'ordine del giorno. Non ci paiono ben chiare le conseguenze pratiche della disposizione per quanto riguarda altre associazioni che possono trovarsi in situazioni analoghe.

Non comprendiamo bene se questa sia una norma *ad hoc* destinata a precisi enti; in questo caso vorremmo conoscere le motivazioni di tale ordine del giorno anche per valutare la sua estensibilità ad altri enti e l'eventuale necessità di far fronte ad un maggiore onere finanziario.

Il Governo ha già espresso una propria opinione, alla quale il nostro gruppo si rimette; in sede di esame dell'altro disegno di legge, il 3483, secondo le affermazioni del ministro, verrà affrontato questo problema, evitando così di assumere in questa sede un impegno.

VINCENZO VISCO. Se ho ben ascoltato gli interventi effettuati, il ministro ha accettato il principio informatore di un ordine del giorno che tutt'al più dovrà essere riformulato in maniera più precisa.

In questo senso non comprendo la posizione dell'onorevole Rossi di Montelera. Se la medesima sensibilità si applicasse alla discussione di emendamenti che spesso si fanno carico di interessi particolari e settoriali, in contrasto con gli interessi collettivi, forse sarebbe più utile per tutti.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Il Governo come ho detto, accoglie l'ordine del giorno Dardini 0/3591/2/6.

PRESIDENTE. Onorevole Dardini, insiste per la votazione?

SERGIO DARDINI. Sì, signor Presidente, insisto.

RENZO PATRIA. Poiché il testo dell'ordine del giorno è comprensibile rispetto agli obiettivi che intende perseguire, a titolo personale, annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Dardini ed altri 0/3591/2/6, accolto dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (3400).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

Ricordo che, nella seduta dell'11 giugno 1986 il relatore, onorevole Patria, ha svolto la relazione ed ha proposto la costituzione di un comitato ristretto per procedere anche ad alcune audizioni.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SERGIO DARDINI. Signor presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto esprimere il mio consenso sulla proposta di costituire un comitato ristretto per procedere alle audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale dipendente dall'azienda dei monopoli di Stato e di quelle in rappresentanza della federazione per la funzione pubblica.

Ricordo che l'accordo sul rinnovo del contratto di lavoro per il personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato fu raggiunto nel febbraio del 1984 e recepito nel successivo mese di aprile. Allora, infatti, si raggiunse un'intesa tra le parti anche su materie che, in base alla legge-quadro sul pubblico impiego, in seguito non furono ritenute possibili oggetto di contrattazione; si ritenne, cioè, che alcune parti dell'accordo potessero essere regolate soltanto mediante legge.

Il disegno di legge oggi al nostro esame giunge con un notevole ritardo; si presenta con la formula: « in aderenza a tali intese ed in ottemperanza ad impegni assunti ». A noi sembra che non sia così: il disegno di legge in alcuni punti non tiene in alcun conto le intese raggiunte. L'onorevole Patria ci ricordava che su alcune di esse vi era il consenso del ministro del tesoro. Ricordo, però, che quest'ultimo e il ministro per la funzione pubblica avevano avanzato soltanto delle questioni di carattere formale, ma concordavano sulla sostanza dell'accordo raggiunto allora.

Non è accettabile che oggi si riduca ulteriormente (e sempre con argomentazioni che si richiamano alle compatibilità) l'accordo del 1984. Noi riteniamo che fino a quando non sarà varato un provvedimento di riforma dell'intero settore, ele-

menti di specificità saranno sempre presenti all'interno dell'azienda dei monopoli; non è perciò impossibile introdurre norme che certamente non sono riferibili all'intero comparto del pubblico impiego.

Non siamo d'accordo con l'affermazione del relatore secondo la quale il disegno di legge d'iniziativa governativa rappresenta il massimo possibile. Riteniamo che, anche nel quadro generale delle compatibilità e rispetto alle questioni poste dalla normativa in materia di pubblico impiego, è possibile giungere all'introduzione di elementi rilevanti di modificazione del disegno di legge oggi al nostro esame, nel senso di garantire il rispetto delle intese precedentemente raggiunte. Si deve evitare lo stravolgimento complessivo — sempre possibile — di quell'accordo operando nel senso di una sempre maggiore uniformità della normativa volta al riordino del comparto del pubblico impiego.

Per brevità non mi soffermerò sulle proposte di modifica ai singoli articoli. Gli emendamenti che presenteremo affronteranno i punti essenziali di dissenso e quelli sui quali riteniamo debba essere effettuato un momento di riflessione e di precisazione.

Sollecitiamo la costituzione di un Comitato ristretto che abbia per scopo, tra gli altri, ma fondamentale, quello di procedere alle audizioni dei sindacati di categoria e del pubblico impiego.

FRANCO PIRO. Anch'io ritengo che le audizioni prospettate siano assolutamente necessarie anche perché il provvedimento in esame non recepisce alcuni importanti punti degli accordi contrattuali. Per fare solo alcuni esempi, non viene previsto nel disegno di legge il riconoscimento dell'anzianità per coloro che hanno prestato lavoro presso ditte appaltatrici e il riconoscimento della maggiorazione per il lavoro effettuato in ambienti insalubri, su cui hanno posto particolarmente l'accento le organizzazioni sindacali.

È necessario, pertanto, emendare il testo del provvedimento, anche sulla base di alcuni criteri già, in qualche misura,

anticipati — per problemi analoghi — dal ministro della funzione pubblica, tendenti a porre tutti i lavoratori sullo stesso piano e nelle stesse condizioni.

Concludendo, mi dichiaro favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto per l'ulteriore esame del provvedimento nell'ambito del quale si potrà approfondire adeguatamente la materia.

PRESIDENTE. Ritengo che senza chiudere la discussione sulle linee generali si possa procedere alla costituzione del Comitato ristretto proposta dal relatore e su cui vi è l'orientamento positivo dei gruppi.

Pongo in votazione, pertanto, la proposta di costituire un Comitato ristretto per l'ulteriore esame del disegno di legge n. 3400.

(È approvata).

Invito i gruppi a designare i propri rappresentanti in seno al Comitato ristretto testé costituito.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in

favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici » *(Approvato dal Senato)* (3591):

Presenti e votanti . . .	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Incrementi degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza » *(Approvato dal Senato)* (3746):

Presenti e votanti . . .	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alinovi, Auleta, Bellocchio, Bianchi di Lavagna, Brina, Bruzzani, Ciofi degli Atti, Contu, D'Aimmo, Dardini, Merolli, Minervini, Moro, Nucci Mauro, Patria, Pierino, Piro, Ravasio, Rosini, Rossi di Montelera, Ruffolo, Sarti Armando, Triva, Umidi Sala, Usellini e Visco.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA
